

VARIANTE A PIANO DI RECUPERO LOCALIZZATO IN COMUNE DI COMO VIA ACQUANERA-CANTURINA SOC.COOP. ABITARE ALBATE – KITOS,– DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI VAS

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.ei.;

Visto l'art. 4 della legge regionale n. 12/2005 e s.m.ei.

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 351/2007 dettante gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale di seguito indicate:

- n. VIII/6420 in data 27.12.07 recante "Valutazione ambientale di Piani e Programmi – Vas ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della L.r. 11 marzo 2005 n.12;
- n. VIII/10971, in data 30 dicembre, con la quale vengono recepite le determinazioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- n. 761, in data 10 novembre 2010;

Visto in particolare l'allegato 1) alla suddetta deliberazione n. 761, il quale reca il Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione di piani e programmi;

Vista l'istanza, presentata dalla "Soc.Coop Abitare Albate – KITOS, in data 3 marzo 2010 P.G. 10011, di approvazione di variante di piano di recupero denominata "lotto 2", relativo all'immobile sito in via Acquanera -Canturina, per la realizzazione di una nuova edificazione ad uso residenziale;

Visto il rapporto preliminare della proposta di piano attuativo, trasmesso in data 18 luglio 2011 P.G. 38278/2011, dal sig. Fabrizio Arnaboldi e redatto dagli arch. Giuseppe Tettamanti e Marco Malinverno, il quale definisce come non significativi gli accadimenti considerati legati ai fattori di pressione individuati;

Visto l'elaborato sottoscritto dal dr. Agronomo Alessandro Carugati in data 23 febbraio 2010 recante lo studio di fatto e gli interventi di miglioramento forestale relativi all'area boscata ricompresa nell'ambito di PA;

Richiamato il proprio decreto in data 18 agosto 2011 n. ID 6416482, con il quale si è ritenuto di sottoporre il piano di che trattasi a verifica di assoggettabilità, secondo quanto disposto dal punto 2.2. dell'allegato 1) alla deliberazione di Giunta regionale n. 761, del 10 novembre 2010, al fine di escludere, tenuto conto dei contributi dei soggetti interessati, secondo quanto disposto

dall'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che vi siano profili di incidenza ambientale derivanti dall'attuazione del piano medesimo;

Dato atto

che, a seguito di tale decreto, è stato avviato dall'autorità procedente il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano attuativo di cui sopra;

che, conseguentemente il rapporto preliminare della proposta di Piano, unitamente al progetto, è stato messo a disposizione dei Soggetti coinvolti nella suddetta verifica;

che, con nota prot. N. 44081/2011, in data 22 agosto u.s., sono stati regolarmente convocati alla conferenza di verifica i seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPA;
- ASL;
- Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia;
- Soprintendenza per i beni architettonici per il paesaggio della Lombardia;
- Parco Regionale della Spina Verde di Como;

Enti territorialmente interessati:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Como;

Pubblico interessato:

- WWF
- Legambiente;
- Italia Nostra;
- La Città Possibile.

che in data 22 settembre 2011 si è svolta la conferenza di verifica, di cui si è redatto verbale, che qui si intende integralmente richiamato;

che alla conferenza non hanno partecipato i suddetti Enti ed associazioni, mentre sono pervenuti i pareri di ARPA e, in seguito, della Provincia di Como;

che detti pareri devono intendersi sostitutivi della partecipazione alla conferenza e che qui devono parimenti considerarsi integralmente richiamati:

In data 16 settembre 2011 - Parere espresso dall'ARPA, Dipartimento di Como, prot. n. 47866/11

Il parere evidenzia in particolare la necessità di acquisire preventivamente il parere favorevole dell'Ente gestore del depuratore di Como ad accettare il maggior carico inquinante indotto dall'intervento.

Rileva, inoltre, che la soluzione proposta nel rapporto preliminare di installare vasche di prima pioggia potrebbe andare ad appesantire il carico idraulico della rete di fognatura nera o mista.

Viene in alternativa proposto di prevedere:

- *dei sistemi disperdenti sul suolo previa installazione di un disoleatore e previa valutazione di fattibilità geologica e idrogeologica;*
- *vasche volano o di accumulo come indicato all'art.44 della d.g.r. 29 marzo 2006 n.8/224 (vedi appendice G in allegato alla D.g.r. – (approvazione del programma di tutela ed uso delle acque)*

Viene demandata al Settore Reti la verifica della tipologia della pubblica fognatura presente a servizio del Piano di recupero, al fine di prescrivere le corrette modalità di allontanamento delle acque chiare e scure in conformità al regolamento di pubblica fognatura.

In merito alla matrice agenti fisici-rumore viene rilevata l'opportunità di acquisire preventivamente una valutazione di clima acustico.

ARPA rileva anche che parte dell'ambito oggetto di pianificazione ricade in fascia di rispetto cimiteriale; si evidenzia tuttavia, che su detta porzione è prevista la realizzazione esclusivamente di standard a verde e opere di viabilità: risulta pertanto rispettato il disposto normativo di cui all'art. 8 del Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6. il quale prevede espressamente che internamente all'area minima di 50 metri , ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità.

In data 20 settembre 2011 prot. Prov. N. 42556 - parere espresso dalla Provincia di Como
Il parere evidenzia l'opportunità di preservare parte del popolamento arboreo presente, con funzione di filtro ecologico tra le edificazioni in progetto e la via Canturina.
Rimanda valutazioni più puntuali in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e forestale relativamente alla trasformazione del bosco, ai sensi del d.lgs 42/2004 e della L.r. 31/08.

Valutato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta;

Tenuto conto degli esiti della conferenza di verifica, secondo quanto disposto dall'art. 12 comma 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del parere pervenuto da ARPA;

Dato atto che è trascorso il termine di cui all'art. 12, comma 2 del medesimo decreto legislativo, senza che gli altri soggetti competenti in materia ambientale, oggetto di consultazione, abbiano inviato il loro parere;

Visto l'art. 16, comma 2 della legge 241/90;

Ritenuto, per tutto quanto sopra espresso, che l'attuazione del progetto non comporti effetti significativi sull'ambiente, nell'accezione di cui al citato decreto legislativo 152/2006, a condizione che vengano rispettate le indicazioni formulate da ARPA nel parere in data 16 settembre 2011;

DECRETA

1. di non assoggettare il piano attuativo di che trattasi alla procedura di Valutazione ambientale – VAS;
2. di stabilire che in sede di realizzazione del progetto vengano ottemperate, laddove non sia già stato fatto, le condizioni ed accorgimenti indicati da ARPA e dalla Provincia di Como, nei pareri, in narrativa citati e vengano altresì acquisiti i pareri e le prescrizioni del Settore Reti di questo Comune;
3. di demandare agli uffici ed organi preposti alla valutazione del progetto e al rilascio dei necessari titoli edilizi, le opportune valutazioni e prescrizioni, in conformità a quanto rilevato da ARPA;
4. di procedere alla pubblicazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, del presente decreto.

Como, lì 5 ottobre 2011

f.to L'AUTORITA' PROCEDENTE
Dott. Luca Baccaro

f.to L'AUTORITA' COMPETENTE
dott.ssa Rossana Tosetti